



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2025

**RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
Maria Riolo**

AOSTA 21 FEBBRAIO 2025



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2025

**RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
Maria Riolo**

AOSTA 21 FEBBRAIO 2025

INTRODUZIONE

Desidero rivolgere un cordialissimo saluto e un sentito ringraziamento a tutte le Autorità civili, militari e religiose, che ci onorano con la loro presenza, esprimendo interesse per le funzioni svolte dalla Corte dei conti.

Dopo diversi anni di interruzione, causata dalla pandemia, prima, e dalla difficoltà di reperire locali idonei per la celebrazione di questo evento, la Corte dei conti, con l'inaugurazione dell'anno giudiziario "in presenza" torna ad aprirsi alla collettività di questa regione per rappresentare le funzioni esercitate dalla Corte sul territorio e gli esiti dell'attività svolta.

Un ringraziamento particolare, pertanto, va rivolto al Generale Alessio Cavicchioli per l'ospitalità offerta dall'Amministrazione dell'Esercito che consente oggi la celebrazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Un caloroso saluto di benvenuto accompagnato da un sentito e profondo ringraziamento va ai vertici della Corte dei conti, il Presidente Guido Carlino e il Procuratore Generale Pio Silvestri. La loro significativa presenza conferma che anche il più piccolo Ufficio regionale della Corte dei conti costituisce un importante presidio di legalità a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche e quindi a tutela dell'intera comunità.

Rivolgo un saluto al rappresentante dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Fabrizio Callà e un saluto al rappresentante dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti.

Al Procuratore Regionale, Quirino Lorelli, che da pochi mesi dirige l'Ufficio requirente vanno i migliori auguri di buon lavoro.

Un cordiale saluto alla Presidente, Cristiana Rondoni, e ai magistrati tutti della Sezione regionale di controllo.

Prende la parola il Presidente della Corte dei conti

Prende la parola il Procuratore Generale della Corte dei conti

L'inaugurazione dell'anno giudiziario si svolge oggi secondo le linee guida approvate dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 20 dicembre scorso, che prevedono in primo luogo la relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale sull'attività della Sezione con cenni agli interventi legislativi e normativi che hanno riguardato la Corte nell'ultimo anno e con l'eventuale indicazione di indirizzi giurisprudenziali di particolare rilievo. Successivamente è prevista la relazione del Procuratore regionale, la relazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e l'intervento del Presidente della Sezione di Controllo. Seguirà il saluto del rappresentante dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti.

NOVITA' NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

Vorrei iniziare con un cenno su c.d. "Scudo erariale" per poi passare alle pronunce giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che direttamente o indirettamente interessano le funzioni della Corte dei conti, e, quindi, all'esposizione dell'attività lavorativa della Sezione Giurisdizionale.

Sul c.d. "Scudo erariale"

Sotto il profilo normativo, la vigenza dello "scudo erariale" - introdotto dall'articolo 21, c. 2, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni - è stata estesa dall'art. 8, c. 5 bis, del d. l. 30 dicembre 2023 n. 215, inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024 n. 18, ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2024. Trattasi, come è noto, di norma introdotta in piena emergenza pandemica, che, tuttavia, è stata successivamente mantenuta, di volta in volta, per effetto di ulteriori disposizioni di legge (d.l. n. 77/2021; d.l. n. 44/2023; d.l. 215/2023). La disposizione in argomento ha introdotto significative limitazioni alla responsabilità amministrativa, in forza delle quali i danni erariali cagionati con condotte attive sono perseguibili solo a titolo di dolo e non anche a titolo di colpa grave. Tale limitazione di responsabilità non si applica alle fattispecie dannose cagionate da omissione o inerzia del soggetto agente che può essere perseguito secondo la normativa vigente prima del d.l. 76/2020, anche a titolo di colpa grave.

La norma è stata portata all'attenzione della Corte costituzionale dalla Sezione Giurisdizionale per la Campania, che (ordinanza n. 228/2023) ha ravvisato un contrasto tra l'esenzione generalizzata da responsabilità per le condotte commissive connotate dall'elemento soggettivo della colpa grave e i principi di cui agli articoli 3, 28, 81, 97 c. 1 e 97 c. 2, e 103 della Costituzione. In particolare, il giudice campano, motivando in ordine al contrasto della *"deresponsabilizzazione dei dipendenti pubblici tout court per le condotte attive gravemente colpose"* con il principio del buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nel sottolineare che, per effetto di detta norma, *"L'errore grave e inescusabile del dipendente pubblico resta a carico dell'amministrazione, se non determinato da un'omissione e rimane frustrato l'interesse pubblico all'azione efficiente ed economica della P.A."*, ha evidenziato che *"L'esenzione da tale responsabilità, che aveva come scopo quello di evitare rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa, si rivela invece produttivo di ulteriore inefficienza per una sorta di "eterogenesi dei fini" finendo per cagionare il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di "attenzione amministrativa" per una gestione oculata delle risorse pubbliche, di cui si sente estremamente bisogno."*

La Corte costituzionale con la sentenza 16 luglio 2024 n. 132 ha dichiarato la suddetta questione inammissibile in riferimento agli artt. 28, 81 e 103 della Costituzione. La questione è stata dichiarata non fondata con riferimento alla lamentata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare, la Corte costituzionale, dopo essersi soffermata sulla natura della responsabilità amministrativa con i suoi elementi restitutori e di deterrenza, e dopo aver illustrato l'evoluzione dell'Amministrazione pubblica nel modello di un'Amministrazione di risultato, richiamando in proposito anche il d. lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), ha affermato che *" può essere ritenuta non irragionevole una disciplina provvisoria che limiti al dolo l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale. Una disciplina provvisoria che limiti l'elemento soggettivo al dolo può essere non irragionevole, anche se indebolisce la funzione deterrente, in quanto radicata nella particolarità di uno specifico contesto in cui la tutela di fondamentali interessi di rilievo costituzionale richieda che l'attività amministrativa si svolga in modo tempestivo e senza alcun tipo di ostacoli, neppure*

di quelli che derivano dal timore di incorrere (al di fuori delle ipotesi dolose) nella responsabilità amministrativa. Questo è il caso della disposizione oggetto di censura, che origina in un contesto del tutto peculiare e che pone una disciplina provvisoria, la cui efficacia cesserà il 31 dicembre 2024.”

In realtà, lo “scudo erariale”, da ultimo, è stato nuovamente prorogato fino al 30 aprile 2025 con l’art. 1, comma 9, del d.l. 27 dicembre 2024 n. 202, contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

La sentenza in argomento, inoltre, contiene indicazioni specifiche per una auspicata riforma della responsabilità amministrativa in ordine all’elemento soggettivo della responsabilità, alla disciplina del danno, del potere riduttivo, nonché al rafforzamento delle funzioni di controllo.

E sulle riforme già in itinere alla data della sentenza della Corte costituzionale, **le Sezioni Riunite** della Corte dei conti, in sede consultiva, si sono espresse con il parere **n. 3/2024/CONS**, ai sensi dell’art. 1, r.d.l. n. 273/1939, su due proposte di legge che recano, nel loro complesso, rilevanti modifiche alle disposizioni vigenti in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, nonché in materia di responsabilità per danno erariale. Si tratta della proposta di legge C. n. 1621 contenente “*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale*”, che ha assorbito la proposta di legge C. n. 340 recante “*Modifiche all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni riguardanti le funzioni di controllo e consultive e l’organizzazione della Corte dei conti*”.

La deliberazione delle SSRR esprime la posizione ufficiale della Corte dei conti che, pur condividendo le finalità di fondo delle proposte di legge esaminate, ossia quella di incentivare il buon andamento e, quindi, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della celerità, ha ritenuto che le stesse finalità possano essere conseguite in maniera, più conforme ai principi e al ruolo demandato dalla Costituzione alla Magistratura contabile, e anche in maniera più incisiva, richiamando, in proposito, tutti i suggerimenti provenienti dalla Corte costituzionale e contenuti nella sentenza n. 132 del 2024. Le indicazioni delle Sezioni Riunite sono, alcune, di carattere confermativo del testo esaminato, altre hanno carattere emendativo, altre sono innovative del testo medesimo.

E sulle proposte di modifiche in atto si è di recente soffermato il Presidente della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, sottolineando che alcune delle proposte riformatrici non sono agevolmente conciliabili con i principi di terzietà e neutralità che devono caratterizzare la magistratura contabile (artt. 100, 103, 107 e 108 Cost.). Il Presidente ha inoltre auspicato una riforma improntata a consolidare il ruolo costituzionale della Corte dei conti, indicando, come utile riferimento metodologico, quello rappresentato dall'*iter* adottato per la redazione del Codice della giustizia contabile, nel quale gli apporti degli esperti del settore (docenti universitari, avvocati, etc.) e le osservazioni della Corte sono state recepite e armonizzate nel rispetto degli obiettivi e dei criteri direttivi fissati dal Parlamento con legge delega.

Pronunce giurisprudenziali di particolare rilievo

Corte costituzionale sentenza 18 aprile 2024 n. 59

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge della Regione Calabria per violazione dell'art. 117, secondo comma lett l) della Costituzione (art. 8 l. r. Calabria n. 22 del 2007). La questione era stata sollevata, nell'ambito del giudizio di conto, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l). Il giudice delle leggi ha ritenuto che l'attribuzione della qualifica di agente contabile ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale delle società partecipate dalla Regione, contenuta nella disposizione censurata, e inerente al giudizio di conto, esula dalla competenza del legislatore regionale, essendo la stessa suscumbibile nella materia "giurisdizione e norme processuali", che, a norma dell'art. 117, secondo comma lett. l), rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 2024 n. 112

In materia pensionistica, la Consulta si è pronunciata sulla questione avente per oggetto la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., «del combinato disposto» degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui essi non prevedono *«il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorché i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto*

del suddetto riscatto e dall'applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico».

La Corte costituzionale ha ritenuto la richiesta del giudice rimettente, diretta a sollecitare una pronuncia additiva, al di fuori del perimetro applicativo del principio di neutralizzazione elaborato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che, ha ritenuto il principio in questione operativo esclusivamente all'interno del sistema retributivo.

La questione è stata quindi dichiarata infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione in quanto il principio di neutralizzazione non può risolversi in una sostanziale pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione ex post, ossia effettuata nel momento del pensionamento, ponendosi in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale, come già affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 82 del 2017.

Rispetto alla lamentata violazione dell'art. 38 della Costituzione, la questione è stata dichiarata inammissibile.

Corte di cassazione ordinanza 13205 del 14 maggio 2024

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, a fronte del ricorso proposto per motivi di giurisdizione avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione d'Appello per la regione Siciliana (n. 18/A/2023), hanno affrontato la questione sulla giurisdizione della Corte dei conti nella materia riguardante l'applicazione al sindaco della sanzione interdittiva nell'ambito della responsabilità da dissesto (art. 248 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Tuel). La Suprema Corte, nel ravvisare un travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, così come individuati dall'art. 133 c.g.c., per avere, nella specie, il giudice contabile dichiarato, nei confronti del ricorrente, l'incandidabilità ed il divieto di ricoprire determinate cariche per un periodo di dieci anni e quindi per avere direttamente proceduto all'applicazione anche della sanzione di *status* di cui all'art. 248, comma 5, Tuel, si è espressa nel senso che la Corte dei conti, quale autorità giurisdizionale amministrativa speciale, ha il potere di accertare le responsabilità personali degli amministratori del dissesto e questo accertamento si pone come presupposto dell'applicazione delle misure interdittive, tra cui l'incandidabilità, che deriva direttamente dalla legge e non dalla dichiarazione giudiziale. Ne consegue per la Suprema Corte che *“la decisione del giudice contabile, una volta accertata la responsabilità dell'ex*

amministratore dell'Ente locale da dissesto, ha e deve avere, riguardo alle misure c.d. interdittive (quelle qui in esame), una chiara portata meramente dichiarativa della voluntas legis e dunque deve limitarsi all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il divieto previsto dalla legge, restando la relativa declaratoria-applicazione compito dell'autorità amministrativa competente".

Corte di cassazione ordinanza n. 14028 del 21 maggio 2024

La Corte di cassazione a Sezioni Unite, a fronte del ricorso avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d'Appello n. 30/2023 - di condanna per il danno erariale da omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte di soggetti nell'esercizio di attività ricettiva - si è espressa per la giurisdizione della Corte dei conti, in applicazione di norme da cui è scaturita una questione di diritto intertemporale.

La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha inserito il comma 1-ter dell'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - sulla responsabilità del gestore della struttura ricettiva per il pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi con definizione della relativa responsabilità sanzionatoria - e dall'art. 5-quinquies della l. 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, di "Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".

Il profilo di diritto controverso, generativo della questione sulla giurisdizione, era centrato da un lato sulla sussistenza del rapporto di servizio tra i gestori dell'attività ricettiva e il Comune (la sopravvenuta normativa in nulla avrebbe innovato in ordine all'idoneità del rapporto a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale), dall'altro dalla valutazione della sopravvenuta normativa sulla qualifica di responsabile e sostituto di imposta con applicazione esclusiva del relativo nuovo regime impositivo e sanzionatorio, di natura tributaria.

La Suprema Corte, dopo aver esplicitato che "Sia il comma 1-ter dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, sia l'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, hanno, dunque dettato norme di natura esclusivamente sostanziale (l'una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l'altra all'efficacia nel tempo della stessa qualificazione), con ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione.", si è espressa, nel caso specifico, per la giurisdizione della Corte dei conti, ritenendo che "Il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui è espressione l'art. 5 c.p.c., rende comunque irrilevanti, ai fini

della giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda, perseguendo l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge ed ai presupposti esistenti all'epoca della valida instaurazione del rapporto processuale. [.....] La denuncia della mancata applicazione da parte del giudice contabile - il quale aveva conservato la giurisdizione ai sensi dell'art. 5 c.p.c. - della sopravvenuta disciplina sostanziale retroattiva del rapporto, introdotta dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, vale al più a configurare un eventuale "error in iudicando", ma non incide sui limiti esterni della giurisdizione speciale, determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa" .

Corte di cassazione, ordinanza 20094 del 22 luglio 2024

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate su ricorso proposto avverso una sentenza della Corte dei conti (non appellabile) emessa, nell'ambito del giudizio per resa di conto, sul ricorso in opposizione di cui all'art. 142 del c.g.c. (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio sentenza n. 614/2022). Il ricorso proposto dal soggetto al quale era stata contestata, nella sua qualità di agente contabile, la mancata presentazione del conto giudiziale, è stato respinto dalla Suprema Corte che ha ritenuto non sussistente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti lamentato dalla parte ricorrente per asserita erronea attribuzione della qualifica di agente contabile.

Corte di cassazione, ordinanza n. 23575 del 3 settembre 2024

La Suprema Corte con riferimento all'art. 140 c.p.c., si è espressa nel senso che il procedimento notificatorio, seppur diversamente disciplinato a seconda della reperibilità o meno del destinatario della notificazione, deve comunque poter concludersi positivamente, e la spedizione della raccomandata informativa, contenente l'avviso di deposito dell'atto da notificare e non recapitato per irreperibilità del soggetto destinatario, non deve necessariamente essere consegnata nelle mani del destinatario della notificazione, essendo sufficiente che, in caso di prolungata irreperibilità di quest'ultimo, essa risulti dalla relata di notifica dell'agente postale.

Corte di cassazione, sentenza 28452 del 5 novembre 2024

Le Sezioni Unite civili a fronte di indirizzi giurisprudenziali non univoci, si sono pronunciate sulla questione del perfezionamento o meno della notificazione nel caso di mancata consegna del messaggio di PEC per “casella piena” del destinatario. La Suprema Corte alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., a garanzia del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio, ha ritenuto che la mancata consegna della PEC per mancanza di spazio nella casella del destinatario, seppure imputabile al destinatario stesso, non è equiparabile al rifiuto di notifica, con la conseguenza che il notificante dovrà attivare gli ordinari mezzi di notifica di cui all’art. 137 e seguenti del c.p.c.

Corte di cassazione, sentenza n. 30220 del 25 novembre 2024

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione (su ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’ Istituto nazionale di statistica, ISTAT, avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 17/2023, e contro Autostrada del Brennero s.p.a) si sono espresse in punto di giurisdizione con riferimento all’art. 11, comma 6, lett. b, c.g.c. (come modificato dall’art. 23 quater, c. 2 del d.l. n. 137/2020) che attribuisce alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione la giurisdizione sui giudizi *“in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT, ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”*.

La Corte dei conti nella sentenza impugnata, a seguito della decisione della Corte di giustizia del 13 luglio 2023 (sentenza *Ferrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon*, nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21, pronunciata in esito al rinvio ex art. 267 TFUE disposto dalla stessa Corte dei conti nell’ambito di una parallela omologa controversia, ed avente ad oggetto la compatibilità unionale dell’art. 23-*quater* del d.l. n. 137 del 2020), ha ritenuto di disapplicare l’art. 23-*quater* e, per l’effetto, pregiudizialmente ha dichiarato la propria giurisdizione su tutte le domande proposte da Autostrada del Brennero s.p.a (anche con riferimento al profilo della lamentata violazione della disciplina eurounitaria).

La Corte di cassazione, ha ritenuto che il legislatore, nel delimitare, con il citato art. 23 quater, la giurisdizione della Corte dei conti alla sola disciplina nazionale della spesa pubblica, abbia inteso escludere la giurisdizione in relazione alla rilevanza eurounitaria dell’atto di ricognizione delle amministrazioni pubbliche adottato dall’ISTAT e, ai sensi dell’art. 363 c. p.

c., ha enunciato il principio di diritto secondo cui: *“In tema di impugnazione dell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione della Corte dei conti – sezioni riunite alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell’effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo”*.

Corte di cassazione, sentenza 5 dicembre 2024 n. 31138.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel risolvere il relativo contrasto giurisprudenziale, si sono espresse per la configurabilità del diritto del dipendente pubblico, assolto nel merito in sede di giudizio per responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti, ad ottenere il rimborso da parte dell’amministrazione di appartenenza di tutte le spese legali sostenute in giudizio anche in misura superiore a quella determinata dal giudice contabile, con conseguente possibilità di adire il giudice ordinario in caso di rifiuto dell’Amministrazione. Nello specifico, la Suprema Corte con riferimento all’art. 10 bis, c. 10, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. nella l. 2 dicembre 2005 n. 248 secondo cui *“Le disposizioni dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza.”*, ha ritenuto che la soluzione della persistenza del “doppio binario” anche dopo la norma di interpretazione autentica è quella maggiormente aderente al dato testuale e all’interpretazione sistematica delle norme di riferimento nonché all’art. 103 Cost., aggiungendo che il meccanismo prefigurato dal legislatore, con la previsione dell’obbligo a carico del giudice contabile di adottare ai sensi dell’art. 91 c.p.c. una statuizione di condanna dell’amministrazione alle spese in favore dell’incolpato assolto, appare ispirato ad una esigenza di semplificazione e di contenimento del moltiplicarsi dei giudizi aventi ad oggetto la domanda di rimborso delle spese legali, nel senso che la previsione dell’obbligo del

giudice contabile di adottare la statuizione di condanna alle spese dell'amministrazione ben potrebbe rivelarsi idonea, ove la liquidazione dovesse risultare pienamente soddisfacente, a chiudere definitivamente ogni questione sul punto, senza necessità per l'incolpato assolto nel merito di presentare istanza all'amministrazione e quindi, in caso di mancato accoglimento della stessa, di dover adire il giudice civile. La soluzione del "doppio binario" è stata ritenuta dalla Corte di cassazione quella maggiormente garantista per la stessa amministrazione la quale, in quanto parte necessaria nel giudizio avente ad oggetto il rimborso delle spese instaurato davanti al giudice ordinario, avrà in tale sede la possibilità di una piena esplicazione del diritto di difesa, diversamente che nel giudizio davanti alla Corte dei conti.

Occorre evidenziare che la Corte di cassazione nella pronuncia in argomento ha anche specificato che *"La solidità delle argomentazioni che sorreggono l'approdo ermeneutico raggiunto sulla base dell'esegesi della disciplina applicabile ratione temporis rende ultroneo l'esame delle disposizioni sopravvenute del Codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174 del 2016"*, dando così implicite indicazioni ermeneutiche anche per la lettura dell'art. 31 del c.g.c. che disciplina la regolazione delle spese processuali.

L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE

Giudizi di responsabilità

Sentenza 15 marzo 2024 n. 1

La Procura regionale ha citato in giudizio una Dirigente della Regione per rispondere del danno indiretto derivante da una sentenza della Corte d'Appello di Torino.

La Sezione, a fronte di detta azione della Procura, derivante dalla fattispecie di un lavoratore subordinato assunto con contratti a tempo determinato, reiterati oltre i presupposti di legge, e comportanti all'esito del giudizio civilistico la spesa a carico dell'Amministrazione regionale del risarcimento del danno a beneficio del lavoratore "precarizzato", ha respinto la domanda della Procura. Il Collegio, avvalendosi del principio della c.d. "ragione più liquida", si è pronunciato sull'elemento soggettivo, e, ritenendolo insussistente, ha considerato assorbita la sussistenza o meno degli altri due elementi costitutivi della responsabilità (danno e nesso di causalità tra le condotte della parte convenuta e il danno medesimo). Nello specifico la Sezione si è soffermata sugli elementi rilevanti ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo e dopo aver evidenziato che *"la non conformità dell'azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne*

regolano lo svolgimento non genera, immancabilmente, la responsabilità amministrativa in capo all'agente, ma può esserne fonte solo allorquando l'intero processo gestorio, composto dall'attività procedimentale e dal suo naturale prodotto provvedimentale, integri una condotta almeno gravemente colposa", ha ritenuto che "i profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità per l'erario delle condotte che all'adozione di quegli atti abbiano concorso", ed ha escluso nella specie la colpa grave, attribuendo rilievo alla "non linearità della disciplina, vigente all'epoca dei fatti, riguardante i contratti a tempo definito: il complicato intreccio tra la regolamentazione operata dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001 (che, a quel tempo, a sua volta rimandava al d.lgs. 368/2001), le specifiche norme regionali dirette a disciplinare la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione di cui all'art. 7 della l.r. 69/1989 (poi sostituita dall'art. 42 della l.r. 22/2010) e il progressivo consolidamento, nella disciplina eurounitaria, di principi innovativi in materia, rendeva tutt'altro che agevole l'individuazione di quale fosse la corretta soluzione gestoria in grado di bilanciare adeguatamente le esigenze di approvvigionamento di forza lavoro per far fronte a servizi indispensabili, le aspettative dei lavoratori risultati idonei a selezioni pubbliche (anche supportate dalle coerenti istanze veicolate attraverso il canale sindacale) e le rigidità della disciplina giuslavoristica." Nella valutazione sull'attenuazione del grado della colpa del soggetto convenuto, la Sezione ha anche considerato che la quantificazione del danno risarcibile in capo all'amministrazione per l'intervenuta illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro "è emersa solo all'esito di un lungo ed articolato iter contenzioso, che si è sviluppato in ben quattro gradi di giudizio, evidenziando un progressivo affinamento delle soluzioni interpretative [...] la cui applicazione in concreto non appariva esigibile, secondo un giudizio ex ante, nella stipulazione dei contratti nascenti dalle graduatorie formate all'esito delle selezioni annuali espletate dalla Regione."

Sentenza 15 marzo 2024 n. 2

Parimenti, in fattispecie di danno indiretto è stata respinta la domanda attorea, per mancanza dell'elemento soggettivo, escludendo "la configurabilità della colpa grave in relazione alla reiterata stipulazione di contratti a termine, non essendo ravvisabile la palese o grossolana violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto"

Sentenza 15 marzo 2024 n. 3

Analoga fattispecie di danno indiretto è stata definita respingendo la domanda attorea per mancanza dell'elemento soggettivo, negli elementi caratterizzanti la gravità della colpa.

Sentenza 15 marzo 2024 n. 4 e sentenza 15 marzo 2024 n. 5

Le stesse considerazioni in diritto hanno supportato le sentenze n. 4 e n. 5 con le quali sono state respinte le domande del Procuratore contabile per insussistenza della gravità della colpa contestata al soggetto convenuto in giudizio.

Le suddette sentenze **nn. 1, 2, 3, 4, 5/2024**, adottate all'udienza del 25 gennaio 2024 hanno generato un cambiamento di indirizzo giurisprudenziale rispetto a quello che la Sezione stessa aveva precedentemente espresso con le sentenze 14, 15, 16, 17, 18/2022.

Sentenza 13 giugno 2024 n. 6

In fattispecie di danno indiretto, la Sezione ha definito il giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., previa constatazione dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma già determinata con il decreto n. 1/2024 del 31 gennaio 2024.

Sentenza 9 settembre 2024 n. 7

La Sezione si è occupata di una vicenda riguardante la decisione da parte di un Comune di avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di elaborazione del c.d. *"bilancio di fine mandato"*, di soggetti esterni, anziché del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale, soggetti, questi, cui la legge affida la relativa competenza. Si è trattato di un'iniziativa divulgativa deliberata dalla Giunta con il dichiarato intento di *"procedere alla realizzazione del bilancio di fine mandato di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n.149/2011 e smi"*.

La Procura regionale ha citato in giudizio il Sindaco e i componenti della Giunta che avevano adottato la deliberazione con la quale si è deciso di avvalersi di professionalità e competenze esterne, e la deliberazione con la quale si è preso atto della conclusione dell'incarico con Società esterna e si è disposto per la stampa del documento. Oltre ai componenti della Giunta sono stati citati in giudizio il Segretario comunale e il Responsabile del servizio finanziario.

La Sezione, in accoglimento della domanda della Procura regionale, ha affermato la responsabilità dei convenuti, ritenendo che sia l'onere sostenuto per remunerare il soggetto esterno per la realizzazione della Relazione di fine mandato, sia quello connesso e consequenziale riferibile alla stampa di numerose copie del documento assumono la connotazione di spesa illegittimamente sostenuta e fonte di danno erariale.

La sentenza ha evidenziato come la norma di riferimento, l'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149, che impone ai Comuni «*Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa*» (comma 1) la redazione di una relazione di fine mandato, abbia proceduralizzato, al comma 2, in modo dettagliato, l'adempimento e abbia specificato i relativi contenuti al comma 4.

I profili essenziali di tale istituto, che condizionano la qualificazione stessa dell'iniziativa in termini di relazione di fine mandato, sono:

- la tempistica degli adempimenti, modulata a partire dalla indizione delle elezioni;
- la riserva di competenza a provvedere, in favore, alternativamente, del Responsabile del servizio finanziario o del Segretario generale e con l'asseverazione finale del Sindaco, chiamato a sottoscrivere il documento e ad assumere gli ulteriori atti di impulso per il seguito della procedura;
- la selezione tipologica delle informazioni da inserire nella relazione;
- la certificazione dell'organo di revisione dell'ente locale;
- la trasmissione della relazione, unitamente alla certificazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- la pubblicazione della Relazione di fine mandato e della certificazione sul sito istituzionale con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Solo laddove tali condizioni siano tutte puntualmente soddisfatte, è possibile ritenere che si sia al cospetto di un documento suscettibile nella fattispecie di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011.

In realtà nella fattispecie esaminata il Comune non era neanche tenuto alla redazione di tale documento (le disposizioni del d. lgs. n. 149 del 2011 non sono applicabili agli enti della Valle d'Aosta, non avendo la Regione mai adottato le relative norme di attuazione). L'Ente, tuttavia,

avendo discrezionalmente deciso di redigere comunque, in via spontanea, il documento di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, avrebbe dovuto attuare tale scelta in conformità all'evocata disciplina di riferimento.

Il ricorso oneroso all'ausilio di un soggetto esterno all'Amministrazione per confezionare un documento in distonia con i contenuti del modello legale ha integrato una condotta produttiva di danno erariale, costituendo il relativo esborso una spesa inutile. L'iniziativa spontaneamente intrapresa dall'Ente è stata solo esteriormente canalizzata in un alveo legalmente definito, quello dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, mentre, nella sostanza, detta iniziativa, ignorando le condizionalità che connotavano l'adempimento, si è avvalsa di un titolo di investitura improprio per giustificare una spesa che, altrimenti, non sarebbe risultata neanche ipotizzabile.

Il Comune, nonostante il riferimento espresso all'art. 4 della d. lgs. n. 149/2011, ha posto in essere una soluzione gestoria distante dalle indicazioni normative. La Sezione ha considerato che la Relazione non rispondeva, sotto il profilo contenutistico alle prescrizioni di cui all' art. 4 citato, recando una rappresentazione non oggettiva ed impersonale delle attività della Giunta comunale, con una suggestiva ostensione, corroborata da numerose fotografie di membri apicali dell'amministrazione, dei successi dell'azione perseguita dall'Amministrazione comunale, priva del carattere dell'impersonalità e dell'oggettività. La relazione, inoltre, non è stata redatta, nel segmento temporale appropriato, né dal Responsabile del servizio finanziario né dal Segretario comunale dell'ente; non ha ottenuto la certificazione dall'organo di revisione dell'ente locale; non è stata sottoposta al vaglio della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, quale ulteriore garanzia di genuinità delle informazioni divulgate.

Nella ripartizione del danno tra i convenuti è stata condivisa la linea della Procura secondo la quale fra i componenti della Giunta che hanno concorso ad assumere le decisioni, il Sindaco ha svolto un ruolo preponderante e fra i Dirigenti, un maggiore apporto causale è stato riconosciuto alla condotta del Segretario comunale, rispetto quello del Responsabile del servizio finanziario.

Il danno è stato imputato a tutti a titolo di colpa grave, in quanto l'iniziativa in questione, pur ponendosi apparentemente nel solco di uno specifico adempimento di legge, è stata realizzata ignorando le indicazioni del dato normativo che era chiaro e inequivocabile e d'altra parte, il

comportamento alternativo lecito era certamente esigibile nei confronti degli agenti pubblici coinvolti, in base alle rispettive specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Sentenza 15 ottobre 2024 n. 8

La Sezione in parziale accoglimento della domanda della Procura ha definito una fattispecie di danno erariale, patito da un'Azienda regionale con riferimento agli esborsi sostenuti in relazione all'attribuzione delle funzioni di dirigente del Servizio tecnico - terzo livello - ad un dipendente di ruolo dell'Azienda stessa, di posizione D, incaricato del coordinamento di detto servizio.

La Procura Regionale in citazione (21 febbraio 2011) individuava due voci di danno tra loro interconnesse per via della comune matrice, temporalmente separabili e ricostruite, ai fini della responsabilità amministrativa, in modo autonomo. La configurazione delle due voci di danno era stata preceduta da due inviti a dedurre (il secondo, integrativo del primo). Il totale di entrambe le voci è stato determinato nell'atto di citazione in complessivi € 244.145,50.

La prima componente di danno (c.d. danno A), è quella riconducibile alle differenze retributive erogate al dipendente per il periodo dal 1/9/2005 al 31/5/2010 in conseguenza dell'inquadramento nella qualifica dirigenziale.

La seconda componente di danno (c.d. danno B), è quella riconducibile, in parte alle differenze retributive erogate al dipendente per il periodo successivo, dall' 1/6/2010 (importo calcolato dalla Procura *"equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. in misura non inferiore a quello quantificato (...) per il periodo dal settembre 2005 al maggio 2010"*) e, in parte a spese di giudizio che, secondo il P.M, l'Azienda *"ha impegnato per fingere di resistere al ricorso"* del dipendente. Questi ultimi esborsi si pongono a valle della deliberazione con la quale il CdA dell'Azienda regionale aveva inteso, in seguito alle prime iniziative istruttorie della Procura contabile, *"revocare"* l'attribuzione della qualifica dirigenziale.

La Procura per la prima voce di danno ha convenuto in giudizio i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale (C.d.A) che avevano votato favorevolmente per l'adozione della deliberazione di accoglimento della richiesta del dipendente di esperire il

tentativo di conciliazione per l'inquadramento nella qualifica di dirigente e della deliberazione che, previa presa d'atto del favorevole verbale di conciliazione, ha riconosciuto al dipendente la funzione di dirigente, con attribuzione del relativo stato giuridico e trattamento economico. Sono stati citati, inoltre, i componenti del Collegio dei revisori, che ha assistito il C.d.A. nell'adozione delle suddette deliberazioni e i componenti del Collegio di conciliazione che ha adottato il verbale di conciliazione.

Per la seconda voce di danno la Procura ha citato i componenti del C.d.A. che hanno votato favorevolmente all'adozione della deliberazione con cui è stato conferito, allo stesso avvocato che aveva fornito parere favorevole all'inquadramento nella dirigenza del dipendente, l'incarico di costituzione in giudizio in rappresentanza dell'Azienda regionale nella causa di lavoro intentata dal dipendente dopo la revoca del provvedimento di conferimento della qualifica dirigenziale.

Per i singoli passaggi della complessa vicenda riguardanti gli atti amministrativi che si sono susseguiti nel tempo, il lungo contenzioso giuslavoristico tra il dipendente e l'Azienda (insorto in seguito alla revoca del provvedimento di conferimento della qualifica dirigenziale) per il quale la Sezione Giurisdizionale nel 2011 adottava ordinanza di sospensione del giudizio stesso ex art. 295 c.p.c., nonché per il ruolo nella causazione del danno svolto dai componenti del C.d.A, dal Collegio dei revisori, e dai componenti del Collegio di conciliazione, si rinvia alla lettura della sentenza.

A fronte della sentenza della Corte di cassazione 21525 del 20 luglio 2023 che ha chiuso definitivamente il processo civile per il quale il giudizio contabile era stato sospeso, e a seguito dell'istanza di riassunzione della Procura contabile, con conseguente svolgimento del processo, la Sezione, ha ritenuto, come emerso prevalentemente dalle sentenze emesse nel contenzioso e, da ultimo, dalla suddetta sentenza della Corte di cassazione, che il dipendente, in assenza di procedure concorsuali, non avesse titolo a ricoprire la posizione di dirigente, e il procedimento seguito dal C.d.A, corroborato dal Collegio dei revisori e dal Collegio di conciliazione, caratterizzato dal ricorso ad un meccanismo di avanzamento improprio di carriera (nel quale venivano valorizzate pretese mansioni superiori, con errata applicazione al rapporto di lavoro della disciplina privatistica di cui all'art. 2103 c.c.) non poteva trovare legittimazione e riscontro nel quadro normativo di riferimento (artt. 16, 49 e 50 della l.reg. n.

45/1995, art. 16 del CCRL 12 giugno 2000). La conciliazione era stata conclusa al di fuori delle condizioni legislativamente previste per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato con conseguente sussistenza del danno erariale.

Per la prima voce di danno (c.d. danno A), la Sezione, previa affermazione della sussistenza del rapporto di servizio anche in capo ai componenti del Collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del d.lgs. 30 maggio 2001 n. 165, ha riconosciuto la responsabilità per colpa grave dei componenti del C.d.A. e di due componenti del Collegio di conciliazione (per uno dei componenti il giudizio è stato dichiarato estinto per sopravvenuto decesso). Quanto alla responsabilità contestata dal P.M. ai membri del Collegio dei revisori la posizione di due soggetti era stata definita in sede di rito monitorio, mentre, per l'altro componente, il giudizio è stato dichiarato estinto per sopravvenuto decesso.

L'affermazione della colpa grave è derivata dalla valutazione dei seguenti elementi: l'agevole verificabilità del mancato svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente; l'esistenza di un consolidato orientamento circa l'inapplicabilità al pubblico impiego dell'art. 2103 c.c.; l'esistenza, fino a tempi prossimi ai fatti di causa, di un consolidato orientamento che addirittura negava, in caso di esercizio effettivo di mansioni superiori, la spettanza delle relative differenze retributive connesse al lavoro effettivamente svolto; in ogni caso, la possibilità di utilizzare lo strumento della conciliazione per attuare una progressione di carriera sulla base di mansioni effettivamente svolte era comunque costantemente negata dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione.

In relazione alla seconda voce di danno (c.d. danno B), la Sezione ha accolto parzialmente la domanda della Procura sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti che avevano causato il danno, sia in punto di configurazione dell'elemento soggettivo. I componenti del CdA dell'Azienda regionale, infatti, sono stati condannati, in parti uguali, al pagamento del danno corrispondente al 50% di quello complessivamente contestato dalla Procura, perché il restante 50% è stato ritenuto dal Collegio riferibile, ai sensi dell'art. 83, c. 2, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 (codice di giustizia contabile), a soggetto non convenuto in giudizio.

Per tale posta di danno la Procura aveva chiesto in via principale l'imputabilità a titolo di dolo e in via subordinata a titolo di colpa grave. la Sezione ha ritenuto sussistere l'elemento

soggettivo della colpa grave, derivato dalla errata convinzione del C.d.A. di poter superare l'intoppo generato dalla attivazione dell'istruttoria da parte della Procura contabile, attraverso il consolidamento (sperato) per via giudiziaria dell'inquadramento in questione. La condotta del C.d.A secondo la Sezione si è, cioè, caratterizzata per estrema contraddittorietà, incoerenza ed irrazionalità: nel contezioso giuslavoristico il C.d.A. ha deciso di costituirsi in giudizio, ma con il difensore che aveva espresso parere favorevole all'inquadramento del dipendente nella qualifica dirigenziale, supportando formalmente davanti al Tribunale di Aosta la tesi dello stesso ricorrente, nonostante la revoca dell'inquadramento da parte dell'Agenzia.

Il Collegio ha esercitato il potere riduttivo, considerando gli importi imputati ai soggetti responsabili comprensivi di rivalutazione monetaria, tenuto conto della circostanza che sulla lunga durata del giudizio civile le parti non avevano possibilità di influire.

Quanto alle facoltà dell'Azienda regionale di esercitare, all'esito del contenzioso civile favorevole all'Amministrazione, le iniziative di competenza per il recupero presso il dipendente stesso degli esborsi indebitamente eseguiti in suo favore, i difensori dei convenuti hanno prospettato, tra l'altro, la sopravvenuta esclusione della sussistenza dei requisiti della concretezza ed attualità del danno. La Sezione ha affermato che la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi di strumenti amministrativi o di ricorrere agli ordinari rimedi giudiziali per il soddisfacimento del credito non rappresenta circostanza idonea a precludere né la proponibilità, né la procedibilità, dell'azione erariale.

In assenza di recuperi conseguiti dall'Azienda regionale alla data della decisione, la Sezione ha confermato la concretezza e l'attualità del danno ed ha stabilito che l'importo che eventualmente l'Amministrazione possa recuperare, nelle more dell'esecuzione della sentenza, vada scomputato dagli importi addebitati ai soggetti condannati.

Decreti collegiali emessi ai sensi dell'art. 130, commi 6 e 7, c.g.c.: rito abbreviato

Il rito abbreviato, come è noto, consente al soggetto convenuto nel giudizio di responsabilità di definire la propria posizione con il pagamento di una somma non superiore al 50% di quella oggetto della domanda giudiziale, previo parere favorevole della Procura regionale e previo giudizio di ammissibilità da parte della Sezione.

Con il **decreto n. 1 del 31 gennaio 2024** è stata accolta la richiesta di rito abbreviato proposta dalla parte convenuta in un giudizio in materia di danno indiretto derivante da una causa di lavoro per reiterazione illegittima di contratti di lavoro a termine, per la quale la Regione Autonoma Valle d'Aosta era stata condannata a risarcire una lavoratrice dipendente.

Due giudizi riguardanti entrambi due fattispecie di danno indiretto per sanzioni erogate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta dal Garante per la protezione dei dati personali, in discussione all'udienza del 28 novembre 2024, venivano rinviati in attesa della definizione delle istanze di rito abbreviato, presentate da un soggetto convenuto in entrambi i giudizi, e in riferimento alle quali sono stati adottati i **decreti collegiali 2 dicembre 2024 n. 2 e n. 3** di accoglimento delle istanze stesse.

I suddetti decreti sono stati adottati con il parere favorevole della Procura.

Giudizi di conto

La Sezione, nell'obiettivo di implementare l'attività in materia di giudizi di conto, ha avviato, in via amministrativa, un'interlocuzione con gli Enti locali per provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili di cui all'art. 138 c.g.c. (nota 102 del 10 settembre 2024)

Giudizi per resa di conto, forma del provvedimento di definizione degli stessi giudizi.

Nel corso del 2024 sono stati definiti alcuni giudizi per resa del conto: si tratta delle sentenze nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/2024 di definizione dei giudizi per resa del conto nei confronti degli agenti contabili del Comune di Champdepraz; delle sentenze nn. 19-20-21-22-23-24-25-26/2024 di definizione dei giudizi per resa del conto nei confronti degli agenti contabili del comune di Courmayeur; delle sentenze nn. 27-28-29-30/2024 di definizione dei giudizi per resa del conto nei confronti degli agenti contabili del comune di La Magdeleine; delle sentenze nn. 31-32-33-34/2024 di definizione dei giudizi per resa del conto nei confronti degli agenti contabili del Comune di Pontey.

Le suddette sentenze, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta trasmissione da parte dell'Amministrazione dei conti degli agenti contabili interessati dal ricorso per resa del conto, hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere. La Sezione nell'individuazione della forma del provvedimento del giudice monocratico (sentenza o decreto) si è allineata all'orientamento delle Sezioni Giurisdizionali Lombardia, Liguria, Basilicata, Veneto, Marche. Alcune Sezioni definiscono i giudizi per resa di conto con decreto.

Giudizi per opposizione ex art. 142 c.g.c.

A fronte dei ricorsi per resa di conto proposti dalla Procura regionale nei confronti di agenti contabili della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Economo e Tesoriere) e, a seguito dei decreti emessi dal giudice monocratico ai sensi dell'art. 140, comma 4, c.g.c. (18, 19, 20/2024), la Regione ha proposto ricorso per opposizione con riferimento all'art. 142 c.g.c.

I tre ricorsi per opposizione sono stati definiti, rispettivamente, con le **sentenze 2 dicembre 2024 nn. 35, 36, 37**.

Nei giudizi per opposizione della Regione Autonoma Valle d'Aosta si è posta la questione se le norme sui giudizi di conto e sui giudizi per resa del conto di cui agli articoli 137 e ss. del c.g.c. fossero immediatamente applicabili nei confronti degli agenti contabili della Regione stessa, come ritenuto dal giudice monocratico che ha emesso i decreti oggetto di impugnazione, o se, invece, fosse necessaria, per la loro applicazione, la preventiva interposizione di norme di attuazione e di armonizzazione dello Statuto della Valle d'Aosta, come ha sostenuto la Regione nei ricorsi per opposizione proposti davanti alla Corte conti e come parimenti sostiene la stessa Regione nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto davanti alla Corte costituzionale (iscritto al n. 2/2024 del Registro conflitti tra Enti) e tutt'ora pendente. La Sezione, in sede di giudizio di opposizione, ha ritenuto che la questione non potesse formare oggetto di decisione da parte del Collegio ed ha ritenuto anche di non poter esaminare la correlativa richiesta avanzata dalla Regione di sospensione dei giudizi di opposizione in attesa della definizione del conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Il Collegio, infatti, in via preliminare rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito e, secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.g.c., ha dovuto rilevare il difetto di legittimazione attiva in capo alla Regione a proporre ricorso di opposizione ai sensi dell'art. 142 c.g.c. Tale profilo di diritto, riguardante la legittimazione stessa all'instaurazione del giudizio davanti alla Corte dei conti, ha precluso al Collegio l'esame di ogni altra domanda o istanza. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dei ricorsi per opposizione presentati dalla Regione.

Nelle sentenze, la Sezione ha spiegato che i soggetti che hanno legittimazione attiva a proporre ricorso per opposizione sono l'agente contabile qualora l'opposizione abbia ad oggetto i decreti emessi dal giudice monocratico ai sensi del comma 4 e del comma 6, dell'art. 141 c.g.c.; il

responsabile del procedimento a fronte del decreto del giudice emesso ai sensi del comma 7 dello stesso art. 141; il P.M. a fronte del decreto del giudice monocratico di rigetto del ricorso per resa del conto di cui all'art. 141, c. 3, c.g.c.

La Sezione ha aggiunto che l'accertamento dell'obbligo di resa del conto di cui ai decreti oggetto di opposizione da parte della Regione, emessi dal giudice monocratico ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., ha come destinatari i soggetti individuati come agenti contabili. Il termine per la presentazione del conto, come conseguenza dell'accertato obbligo di renderlo, riguarda gli agenti contabili, mentre all'Amministrazione incombe l'onere di trasmetterlo alla Corte dei conti secondo le prescrizioni di legge.

La Regione, in assenza di legittimazione attiva, ha presentato ricorso per opposizione, mentre gli agenti contabili nel termine prescritto dalla legge non avevano proposto ricorso per opposizione avverso i decreti del giudice monocratico (né a fronte dei ricorsi della Regione si erano formalmente costituiti in giudizio).

In tale contesto processuale, non essendo stati ritualmente introdotti i giudizi di opposizione, il Collegio non ha potuto affermare la legittimazione attiva della Regione neanche nella veste di interveniente.

Conti in giacenza.

I conti giacenti al 31 dicembre 2023 erano 1974; i conti depositati nel corso del 2024 sono stati 639 per un totale di 2613. Nel 2024 sono stati emessi n. 112 di decreti di estinzione dei giudizi di conto per il decorso dei cinque anni dal loro deposito secondo quanto prescritto dall'art. 150 c.g.c. I conti giacenti al 1° gennaio 2025 sono 2501.

Giudizi in materia pensionistica

Nella seconda metà dell'anno sono pervenuti ricorsi pensionistici che vanno in trattazione nel corso del 2025 nel rispetto dei termini di cui all'art. 155 c.g.c. (si tratta dei ricorsi collettivi iscritti ai nn. 942, 948, 949, in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici).

CRITICITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Si coglie l'occasione per ringraziare la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che dal 2021 e fino a tutto il 2024, ha dato la disponibilità di un'aula sita nella Biblioteca della Regione per lo svolgimento delle udienze della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti.

Dagli inizi di quest'anno, la Corte è ospitata per la celebrazione dei processi presso l'aula di udienza del Tribunale amministrativo regionale e di questa disponibilità desidero ringraziare di cuore la Presidente del TAR, Giuseppina Adamo.

L'auspicio è che in tempi brevi gli uffici valdostani della Corte dei conti possano essere dotati di una propria aula di udienza.

Dal punto di vista del personale amministrativo, la esigua dotazione organica di diritto della Segreteria della Sezione Giurisdizionale (tre funzionari e un assistente) presenta la scopertura di un funzionario alla quale tra un anno si aggiungerà un'ulteriore scopertura per il pensionamento di una delle due funzionarie attualmente in servizio. La problematica della dotazione organica del personale amministrativo e della relativa scopertura è stata segnalata al Segretario Generale, rappresentando le ripercussioni negative sull'attività riguardante l'esame dei conti giudiziali. All'inizio di quest'anno i conti giudiziali giacenti, in attesa di esame, sono pari a 2501.

Per il personale di magistratura (la cui dotazione organica di diritto prevede, oltre al Presidente due magistrati entrambi in assegnazione aggiuntiva) va positivamente evidenziato che, da ultimo, il Consiglio di Presidenza ha destinato un magistrato in assegnazione aggiuntiva a tutte le Sezioni giurisdizionali, come la Sezione Giurisdizionale per la Valle d'Aosta, con meno di quattro magistrati, anche per superare le difficoltà di formazione dei collegi nel settore dei giudizi di conto.

CONCLUSIONI

Desidero chiudere la mia relazione con le parole pronunciate il 2 dicembre scorso dal Presidente della Repubblica in occasione dell'incontro con i referendari di nuova nomina. Il Capo dello Stato nel rivolgersi alla Corte dei conti quale *"Istituzione, coeva all'unità d'Italia, con 160 anni di storia: la prima Magistratura dell'Italia unita con giurisdizione sull'intero territorio"*

nazionale”, ha evidenziato il ruolo che la Costituzione affida alla Corte dei conti quale garante imparziale della corretta gestione delle risorse pubbliche nel cointestato e coordinato esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali.

Consapevole di questo ruolo, la Corte, con gli Uffici operativi nella Regione Valle d’Aosta, è chiamata nell’anno giudiziario che si apre e nello svolgimento delle duplici funzioni di controllo e giurisdizione, a garantire la tutela delle risorse pubbliche destinate alla collettività.

A conclusione di questa relazione porgo un sentito ringraziamento ai magistrati della Sezione giurisdizionale per aver garantito il funzionamento del Collegio e al personale amministrativo che, pur numericamente ridotto e impegnato anche, in parte, nelle attività del Servizio Amministrativo Unico Regionale (SAUR), ha garantito il proprio supporto all’attività dei magistrati.

Grazie agli Avvocati del libero foro per il loro contributo con la partecipazione al contraddittorio.

Grazie alle Forze dell’ordine (Guardia di Finanza, Arma dei carabinieri, Polizia di Stato) per l’apporto nelle indagini della Procura.

Grazie al Dirigente Dott. Federico Sola per aver curato l’organizzazione dell’inaugurazione.

Ringrazio tutti Voi per l’attenzione e invito il Procuratore Regionale, Presidente Quirino Lorelli a svolgere il proprio intervento.

Seguono gli interventi di cui in premessa.

Aosta 21 febbraio 2025

La Presidente

Maria Riolo

INDICE

Introduzione	1
1 Novità normative e giurisprudenziali	2
1.1 Sul c.d. “Scudo erariale”	2
1.2 Pronunce giurisprudenziali di particolare rilievo	5
2 L’attività della Sezione	11
2.1 Giudizi di responsabilità	11
2.2 Giudizi di conto	20
2.3 Giudizi in materia pensionistica	22
3 Criticità della Sezione Giurisdizionale	23
Conclusioni	23

